



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Banca dati delle leggi regionali

Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 42 (Trasporti eccezionali)

1. Nel territorio della Regione le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite all'amministrazione regionale dal [d.lgs. 285/1992](#), sono esercitate dagli uffici ed enti di cui al presente articolo, direttamente o per delega, in conformità ad apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale per finalità di indirizzo e coordinamento.
2. La provincia in cui risiede il richiedente oppure la ditta incaricata del trasporto o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto o veicolo in condizioni di eccezionalità provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di tipo periodico, singole o multiple, relative a trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, ai sensi del [d.lgs. 285/1992](#) e del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. La provincia in cui risiede il richiedente o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali, ai sensi degli articoli 104 e 114 del [d.lgs. 285/1992](#).
4. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità di cui ai commi 2 e 3 devono essere richieste, secondo le modalità previste dal [d.lgs. 285/1992](#) e dal regolamento di attuazione, alla provincia competente ai sensi dei commi precedenti e previo pagamento dell'eventuale indennizzo convenzionale di cui all'[articolo 18 del d.p.r. 495/1992](#) e delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe ivi stabilite dall'articolo 405.
5. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, nei limiti della rete stradale regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.
6. La provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo nulla osta di cui all'[articolo 14, comma 1, del d.p.r. 495/1992](#) e parere degli altri enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto. Gli enti interessati esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso.[\(24\)](#).
- 6 bis. Gli enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali. La giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017) definisce le tipologie di cartografie e le modalità di redazione degli elenchi di strade da pubblicare in relazione ai limiti di carico, eventualmente suddivisi anche per asse, ai limiti di sagoma, alle tipologie di veicoli e alle prescrizioni di tutela del patrimonio stradale, stabilendo altresì i tempi e le modalità del relativo aggiornamento. Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al [comma 6](#) e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del [d.p.r. 495/1992](#). In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o degli elenchi

pubblicati, le autorizzazioni sono rilasciate dalla città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.(25).

6 ter. Dal 1 gennaio 2020 l'archivio stradale regionale, di cui all'[articolo 3 bis della l.r. 4 maggio 2001, n. 9](#) (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. A tal fine, dalla data di cui al primo periodo, gli enti proprietari delle strade inseriscono nell'archivio stradale regionale i dati relativi alla percorribilità della rete stradale di competenza e li aggiornano tempestivamente. Le cartografie pubblicate nell'archivio stradale regionale sulla base dei dati inseriti sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al [comma 6](#) e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del [d.p.r. 495/1992](#). In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.(26).

6 quater. Non è soggetta ad autorizzazione la circolazione sulle strade individuate come percorribili dalle cartografie o elenchi di strade di cui ai commi 6 bis e 6 ter, dei seguenti veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità, a condizione che non superino i limiti di massa di cui all'[articolo 62 del d.lgs. 285/1992](#): (26).

- a) mezzi d'opera, veicoli ad uso speciale, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale;
- b) veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'[articolo 13, comma 2](#), punto B), lettera d), del [d.p.r. 495/1992](#), ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di pubblica utilità;
- c) macchine agricole eccezionali;
- d) veicoli o trasporti eccezionali che rispettano le condizioni di cui all'[articolo 13, comma 2](#), punto A), del [d.p.r. 495/1992](#).

6 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative: (26).

- a) per il trasferimento nell'archivio stradale regionale delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al [comma 6 bis](#), nonché per la verifica della corrispondenza dei dati trasferiti;
- b) per l'inserimento e l'aggiornamento, da parte degli enti proprietari delle strade, dei dati da pubblicare nell'archivio stradale regionale ai sensi del [comma 6 ter](#);
- c) per l'attuazione delle misure di semplificazione di cui ai commi 6 ter e 6 quater.

7. Alle province ed ai comuni spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal nuovo codice della strada.

NOTE:

24. Il comma è stato modificato dall'[art. 18, comma 1, lett. a\) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15](#). 

25. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 18, comma 1, lett. b\) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15](#) e successivamente modificato dall'[art. 25, comma 1, lett. b\) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37](#), dall'[art. 25, comma 1, lett. c\) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37](#) e dall'[art. 25, comma 1, lett. d\) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37](#). Il comma è stato abrogato sotto condizione (dal 1 gennaio 2020) dall'[art. 47, comma 1, lett. b\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). 

26. Il comma è stato aggiunto dall'[art. 47, comma 1, lett. a\) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9](#). 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia